



SEPARAZIONI E DIVORZI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e non solo, ed il continuo susseguirsi di DL, DPCM, Ordinanze Regionali, ha generato una tempesta normativa e con essa una serie di interrogativi, su cui cercheremo di fare un po' di chiarezza, quantomeno nell'ambito del Diritto di Famiglia. Vediamoli.

Innanzitutto, i divieti di spostamento non incidono direttamente sulla **regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori**: in alcune circostanze possono costituire una giustificazione per il mancato esercizio del diritto di visita, ma al contrario non possono essere utilizzate da un genitore per impedire all'altro di vedere i figli.

Il divieto di spostamento non travolge infatti l'efficacia del provvedimento giudiziario in essere, pertanto il genitore che dovesse impedire all'altro di poter stare con il figlio, senza aver prima ottenuto un provvedimento modificativo da parte del Giudice e adducendo nuove disposizioni governative, commetterebbe un illecito.

Diverso aspetto, invece, è quello concernente il genitore che volesse impedire il rispetto dei tempi di frequentazione in ragione di obiettive ragioni connesse al Covid-19 (ad es. genitori particolarmente esposti al rischio di contagio a causa dell'attività professionale svolta, o con sintomi tipici del Covid-19): il buon senso e la prudenza, prima che il diritto, dovrebbero portare a giustificare la sospensione dei rapporti tra un genitore e figli.

Ma cosa dire del **genitore che si reca a prendere o riportare il figlio: commette un illecito?**

Se entrambi i genitori si trovano nello stesso Comune, i trasferimenti sono pienamente leciti, giacché il DPCM 22 marzo 2020 disciplina, vietandoli al di fuori di alcune ipotesi (esigenze lavorative, di salute e "urgenze"), solo i trasferimenti da Comune a Comune.

La situazione è più complessa per i genitori che vivono in Comuni differenti, anche se adiacenti o distanti pochi chilometri l'uno dall'altro:

a) dal punto di vista letterale, infatti, i trasferimenti per andare a prendere o riportare i figli sembrerebbero essere vietati: il nuovo DPCM 20 marzo 2020 ha introdotto uno specifico divieto,

introducendo tra le cause giustificatrici, le situazioni di "assoluta urgenza", tra le quali non pare poter rientrare l'esercizio del diritto del figlio alla bigenitorialità;

b) una diversa interpretazione sarebbe possibile considerando l'applicazione pratica del DPCM 8 marzo 2020, che permetteva gli spostamenti in base ad un più ampio bilanciamento tra l'esigenza di contenimento del Covid-19 e quelle di tutela del benessere dei figli minori che necessitano del supporto di entrambi i genitori.

D'altra parte, sarebbe un vero paradosso giuridico, permettere il rispetto della normale frequenza per i genitori che vivono nello stesso Comune e impedirla in caso contrario.

Sotto il profilo processuale, le udienze per giudici togati e onorari del Tribunale, ove già non avvenuto, fissate nel periodo compreso tra il 18 marzo e il 15 aprile, vengono rinviate d'ufficio, assicurando la trattazione solo degli affari urgenti ex art. 83 comma 3 punti a, b, c. del DL n. 18/2020.

Le udienze vengono rinviate a data successiva al 31 maggio 2020, salvo fissarle in data compresa tra il 16.04. e il 31.05 per **ragioni d'urgenza ovvero ne sia consentita la trattazione in modalità telematica**; il rinvio temporale delle udienze sarà valutato dal giudice in ragione degli interessi tutelati in ciascun procedimento.

La sospensione dei termini (art. 1, comma 2) e il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 (art. 2 comma 2 lett. g), invece, **non riguardano i procedimenti civili indicati all'art. lett. g) n. 1).**

Molte delle **cause di diritto familiare sembrano rientrare nel regime derogatorio** ma, purtroppo, il decreto legge non sembra essere sufficientemente chiaro e **non fornisce**, come dovrebbe vista la situazione emergenziale, **le dovute indicazioni**.

Ci riferiamo in particolare al riferimento alle situazioni di "grave pregiudizio" per le cause pendenti innanzi al Tribunale per i minorenni e alla questione dirimente se i procedimenti di separazione, divorzio/scioglimento dell'unione civile e regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale rientrano o meno nelle eccezioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. g).

Un primo problema riguarda il soggetto che dovrebbe individuare quali siano i procedimenti relativi alle **situazioni di "grave pregiudizio"**: la risposta sembra essere univoca, dovendo essere il Presidente del Tribunale per i minorenni o il Presidente del Collegio a indicare alle parti, mediante comunicazione specifica, quali siano le cause da trattare; in assenza di comunicazione e sempre che il procedimento non rientri ex se nel regime derogatorio (p.e. per le dichiarazioni di adottabilità) l'udienza deve ritenersi rinviata d'ufficio e i termini sospesi.

Una seconda questione riguarda il fatto che il Legislatore avrebbe potuto limitarsi a richiamare l'art. 92 della Legge sull'ordinamento giudiziario (sospensione feriale dei termini) e quindi escludere dal regime derogatorio solo le cause di alimenti e non anche separazioni, divorzi, procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, mentre ha deciso di includere tra i procedimenti per alimenti, quelli relativi ad «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità», con non poche difficoltà interpretative.

Conclusioni

Nella formulazione della normativa d'emergenza per far fronte alla drammatica situazione epidemiologica Covid-19, in effetti, non si è tenuto conto di una determinata fascia della popolazione. In attesa di un intervento di chiarificazione, i professionisti specializzati nella materia del Diritto di Famiglia sono chiamati ad un'ulteriore opera di mediazione e di componimento dei conflitti, **favorendo soluzioni che tengano conto di un possibile cambio di passo nelle relazioni interpersonali.**

Il contesto, peraltro, pone le basi anche per una decisa **modernizzazione del processo**, sia attraverso la configurazione di strumenti innovativi e l'incentivazione delle udienze da remoto, sia **sperimentando nuove forme di risoluzione delle controversie, come l'Arbitrato di Famiglia**, finalizzate alla riduzione dei tempi e costi della giustizia: l'emergenza che ci ha colpito potrebbe diventare una vera opportunità per un cambio di passo deciso in questa direzione e modernizzazione.

Contributo dell' Avv. [Jane Mori](#)

Componente del [Dipartimento Famiglia](#) di Arbitrando